



## Procura distrettuale della Repubblica di Bologna

Ufficio del Procuratore della Repubblica - Giuseppe AMATO

Al Signor Questore	BOLOGNA
Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri	BOLOGNA
Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri Forestale	BOLOGNA
Al Signor Comandante provinciale della Guardia di Finanza	BOLOGNA
Al Signor Direttore della Sezione DIA	BOLOGNA
Al Signor Comandante della Sezione Anticrimine Carabinieri	BOLOGNA
Al Signor Comandante della Polizia Provinciale	BOLOGNA
Al Signor Comandante della Polizia locale del Comune di (con richiesta di inoltro ai comandi della Provincia)	BOLOGNA
Ai Signori Procuratori Aggiunti Ai Signori Sostituti procuratore della Repubblica Ai Signori Comandanti le Sezioni di polizia giudiziaria	SEDE

**Oggetto: Arresto in flagranza da parte del privato cittadino.**

Segnalo una importante sentenza della Cassazione [Sezione V. 17 luglio 2017- 25 ottobre 2017 n. 49047; che. per comodità. allego] dove la Corte di legittimità ricostruisce, accogliendo il ricorso del pubblico ministero, i presupposti dell'arresto in flagranza da parte del privato [articolo 383 del Cpp] e. quindi, fornisce utili elementi valutativi sia per le forze di polizia che intervengono sul luogo a prendere in consegna l'arrestato, sia per il PM in occasione delle attività successive finalizzate alla convalida.

Secondo la sentenza: l'arresto in flagranza di reato da parte del privato, nei casi consentiti dalla legge ex articolo 383 del Cpp, si risolve nell'esercizio di fatto dei poteri anche coattivi e nell'esplicazione delle attività procedurali propri degli organi di polizia giudiziaria normalmente





destinati a esercitare tale potere, richiedendosi, quindi, un comportamento concludente che esprima l'intento di eseguire l'arresto, quale l'apprensione mediante esercizio della coazione previa dichiarazione dell'intento di eseguire l'arresto ovvero l'accompagnamento coattivo del soggetto presso un ufficio di polizia. Quando, invece, il privato si limita ad invitare il presunto reo ad attendere l'arrivo dell'organo di polizia giudiziaria, nel frattempo avvertito, non si versa nella fattispecie di cui all'articolo 383 citato, ma è semplice denuncia, consentita a ciascun cittadino in qualsiasi situazione di violazione della legge penale.

Nella fattispecie, pertanto, la Corte, accogliendo il ricorso del pubblico ministero avverso il provvedimento di non convalida dell'arresto, ha ritenuto che si versava in ipotesi di arresto in flagranza di reato legittimamente eseguito dal privato vittima del reato di furto in abitazione, rientrando quindi nelle ipotesi di cui all'articolo 380 del Cpp, in cui il privato aveva esplicitato sulla persona dell'autore, bloccandola e trattenendola, una vera e propria forma di coazione, funzionale all'apprensione della stessa ed alla consegna all'organo di polizia.

E' principio convincente e, per vero, pacifico.

In termini: Sezione V, 17 febbraio 2005, PM in proc. Dobrin, nonché Sezione IV, 15 dicembre 1999, PM in proc. Maaroufi, che, infatti, ha escluso essersi stato l'esercizio del potere di arresto in una fattispecie in cui dal testo del provvedimento impugnato risultava che il proprietario di un negozio si era limitato ad invitare il presunto ladro a fermarsi e attendere l'arrivo della polizia, senza esplicitare alcuna forma di coazione: la Corte, in proposito, ha osservato che l'arresto in flagranza da parte del privato richiede un comportamento concludente che esprima l'intento di eseguire l'arresto, quale l'accompagnamento coattivo del soggetto presso un ufficio di polizia, ovvero l'apprensione mediante esercizio della coazione previa dichiarazione dell'intento di eseguire l'arresto.

La sentenza merita attenzione anche per un'altra ragione.

In vero, la Cassazione ha evidenziato un ulteriore profilo di illegittimità dell'ordinanza di non convalida, giacché, in ogni caso, il giudice avrebbe potuto e dovuto apprezzare la sussistenza delle condizioni per l'arresto "in quasi flagranza" da parte della polizia giudiziaria, intervenuta, dopo l'intervento della vittima, in un contesto in cui l'autore del reato era stato trovato in possesso di oggetti provento del furto e di cacciaviti utilizzati per l'introduzione dell'abitazione. La Corte, in proposito, è in linea con le puntualizzazioni fornite di recente dalle Sezioni unite sulla "quasi flagranza" [cfr. Sezioni unite, 24 novembre 2015, Ventrice], in forza delle quali risulta ormai definitivamente stabilito che la "quasi flagranza" legittima l'arresto da parte della polizia giudiziaria è configurabile tutte le volte in cui sia possibile stabilire un particolare "nesso" tra il soggetto ed il reato che, pur superando l'immediata individuazione dell'arrestato sul luogo del reato, permetta comunque la riconduzione della persona all'illecito sulla base della continuità del controllo, anche indiretto, eseguito da coloro i quali si pongano al suo inseguimento. Tale condizione si può configurare nei casi in cui l'arresto avvenga in esito a inseguimento, ancorché protratto ma effettuato senza perdere il contatto percettivo anche indiretto con il fuggitivo, o nel caso di rinvenimento sulla persona dell'arrestato di cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima; ma non si può configurare nelle ipotesi nelle quali l'arresto avvenga in seguito ad un'attività di investigazione, sia pure di breve durata, attraverso la quale la polizia giudiziaria raccolga elementi (dalla vittima, da terzi o anche autonomamente) valutati i quali ritenga di individuare il soggetto da arrestare, il quale beninteso non sia trovato con



cose che lo colleghino univocamente al reato e non presenti sulla persona segni inequivoci riconducibili alla commissione del reato da parte del medesimo.

E' tema, quest'ultimo, già fatto oggetto di atto di indirizzo dello scrivente [con circolare prot. nr. 4326/2017 del 22 giugno 2017], che per comodità si allega.

Grazie per l'attenzione

Bologna, 02 novembre 2017

IL PROCURATORE DISTRETTUALE

*Giuseppe Amato*



49047-17

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Maria VESSICHELLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1013
Andrea FIDANZIA		C.C. - 17/07/2017
Irene SCORDAMAGLIA	- Relatore -	R.G.N. 2659/2017
Giuseppe RICCIARDI		
Roberto AMATORE		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE di MONZA;

contro [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED];

avverso la ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di MONZA del 16/11/2016;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Irene Scordamaglia;

letta la requisitoria del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Felicetta Marinelli che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata essendo stato l'arresto legittimamente eseguito.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Monza negava la convalida dell'arresto operato nei riguardi di [REDACTED], sorpresa nel cortile di una casa di abitazione dal proprietario della stessa nel mentre aveva ancora con sé monili in oro ed un'urna funeraria, sottratti poco prima dalla privata dimora all'interno della quale si era introdotta, assieme ad una complice, forzandone una porta finestra.

Dall'ordinanza impugnata si apprende che il diniego di convalida dell'arresto era fondato sul rilievo che la misura precautelare era stata adottata dalla Polizia Giudiziaria fuori dalle ipotesi di fragranza o di quasi fragranza di cui all'art. 382 cod. proc. pen., atteso che l'apprensione della persona autrice del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. aveva avuto luogo sulla base delle sole informazioni ricevute dalla persona offesa e da terzi nell'immediatezza dei fatti, e, quindi, in assenza di una autonoma percezione della condotta di reato o delle sue tracce da parte degli operanti.

2. Con il ricorso per cassazione il Pubblico Ministero territorialmente competente, denunciando il vizio di violazione di legge da inosservanza o erronea applicazione degli artt. 380, 383 e 382 cod. proc. pen., chiede l'annullamento del menzionato provvedimento di diniego della convalida.

Secondo il deducente, nel caso di specie, l'arresto era stato operato dal privato ai sensi dell'art. 383 cod. proc. pen., in una situazione in cui la facoltà prevista dalla norma in esame era legittimamente esercitabile, versandosi in ipotesi di arresto obbligatorio in fragranza, e avendo il proprietario dell'abitazione violata bloccato la ladra, che aveva con sé parte della refurtiva, consegnandola alla Polizia Giudiziaria una volta che questa era intervenuta. Di tanto era stata fatta menzione nel verbale di arresto e le modalità di apprensione coattiva dell'indagata da parte del privato erano state illustrate nella richiesta di convalida dell'arresto.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva il Collegio che il ricorso merita accoglimento. Sussiste, infatti, il dedotto vizio di violazione di legge, atteso che la dinamica dell'apprensione della [REDACTED] per come descritta nel verbale di arresto operato dalla Polizia Giudiziaria e nella relativa richiesta di convalida da parte del Pubblico Ministero, depone inequivocabilmente per la sussistenza, nella situazione descritta negli atti, dei

requisiti che legittimano la facoltà di arresto da parte del privato prevista dall'art. 383 cod. proc. pen..

2. Premesso che, nel caso di furto in abitazione di cui all'art. 624-bis cod. pen., che è reato perseguibile di ufficio, l'art. 380, comma 2, lett. e-bis), cod. proc. pen. impone alla Polizia Giudiziaria l'arresto in flagranza di reato, con la conseguenza che sono integrati i requisiti indicati dall'art. 383, comma 1, cod. proc. pen., deve darsi atto che dagli atti del procedimento - esaminabili in sede di sindacato di legittimità ove sia dedotto un *error in procedendo* - emerge chiaramente come la vittima del furto ebbe ad esplicitare sulla persona della [REDACTED] bloccandola e trattenendola all'interno del cortile attiguo all'abitazione, una vera e propria forma di coazione, funzionale all'apprensione della stessa e alla consegna all'organo di polizia.

Con riguardo a tale profilo vale la pena ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'arresto in flagranza di reato da parte del privato, nei casi consentiti dalla legge ex art. 383 cod. proc. pen., si risolve nell'esercizio di fatto dei poteri anche coattivi e nell'esplicazione delle attività procedurali propri dell'organo di polizia giudiziaria normalmente destinato ad esercitare tali poteri, richiedendosi, quindi, un comportamento concludente che esprima l'intento di eseguire l'arresto, quale l'apprensione mediante esercizio della coazione previa dichiarazione dell'intento di eseguire l'arresto ovvero l'accompagnamento coattivo del soggetto presso un ufficio di polizia. Quando, invece, il privato si limiti ad invitare il presunto reo ad attendere l'arrivo dell'organo di polizia giudiziaria, nel frattempo avvertito, non si versa nella fattispecie di cui all'art. 383 cit., ma in semplice comportamento di denuncia consentito a ciascun cittadino in qualsiasi situazione di violazione di legge penale (Sez. 5, n. 10958 del 17/02/2005, P.M. in proc. Dobrin, Rv. 231223; Sez. 4, n. 4751 del 15/12/1999 - dep. 22/01/2000, PM in proc. Maaroufi, Rv. 215450).

3. Deve essere, peraltro, evidenziato che il Giudice delle indagini preliminari ha, comunque, errato nell'aver ritenuto che l'arresto fosse stato eseguito dalla Polizia Giudiziaria fuori dai casi di quasi flagranza di cui all'art. 382 cod. proc. pen., atteso che nel verbale di arresto si dà atto che la [REDACTED] fu trovata in possesso di oggetti in oro e di un'urna funeraria riconosciuti dal proprietario come provento di furto e di cacciaviti, verosimilmente utilizzati per forzare la porta finestra attraverso la quale avvenne l'introduzione nell'abitazione dalla quale i predetti oggetti vennero sportati, e, quindi, ella fu sorpresa con cose o tracce dalle quali appariva che ella aveva commesso il reato immediatamente prima.

4. Ne deriva che non sussistono gli estremi di un arresto non legittimamente eseguito come ritenuto dall'ordinanza impugnata, la quale, pertanto va annullata senza rinvio.

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato eseguito legittimamente.


Così deciso il 17/07/2017.

Il Consigliere estensore  
Irene Scordamaglia

*Irene Scordamaglia*

Il Presidente  
Maria Vessichelli

*Maria Vessichelli*



*Bayun*



## Procura distrettuale della Repubblica di Bologna

Ufficio del Procuratore della Repubblica - Giuseppe AMATO

Al Signor Questore	BOLOGNA
Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri	BOLOGNA
Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri Forestale	BOLOGNA
Al Signor Comandante provinciale della Guardia di Finanza	BOLOGNA
Al Signor Direttore della Sezione DIA	BOLOGNA
Al Signor Comandante della Sezione Anticrimine Carabinieri	BOLOGNA
Al Signor Comandante della Polizia Provinciale	BOLOGNA
Al Signor Comandante della Polizia locale del Comune di (con richiesta di inoltro ai comandi della Provincia)	BOLOGNA
Ai Signori Procuratori Aggiunti	
Ai Signori Sostituti procuratore della Repubblica	SEDE
Ai Signori Comandanti le Sezioni di polizia giudiziaria	

**Oggetto:** Arresto da parte della polizia giudiziaria - stato di "quasi flagranza".

Mi si segnalano alcune problematiche in caso di arresto nella quasi flagranza e, in proposito, plurime non convalide dell'arresto da parte dei giudici.

E' situazione che impone, per gli organi di polizia e per l'Ufficio, una necessaria chiarificazione, che eviti il rischio di attività *contra legem* e comunque inutilmente defatiganti, allorquando la doverosa e pertinente azione degli organi di polizia finisca con l'essere neutralizzata da provvedimenti di non convalida.

Va allora chiarito quando debba ritenersi sussistente la quasi flagranza nell'ipotesi di frequente verificaione in cui la p.g. è stata attività dalla segnalazione del privato, vittima del reato o testimone.





Soccorrono le puntuali indicazioni delle Sezioni unite, rese con la sentenza 24 novembre 2015- 21 settembre 2016 n. 39131, Ventrice:

*"In tema di arresto da parte della polizia giudiziaria, lo stato di "quasi flagranza" non sussiste nell'ipotesi in cui l'inseguimento dell'indagato da parte della polizia giudiziaria sia stato iniziato per effetto e solo dopo l'acquisizione di informazioni da parte della vittima o di terzi, dovendosi in tal caso escludere che gli organi di polizia giudiziaria abbiano avuto diretta percezione del reato. La nozione di "inseguimento", caratterizzata dal requisito cronologico dell'"immediatezza" ["subito dopo il reato"], postula, quindi, la necessità della diretta percezione e constatazione della condotta delittuosa da parte degli operanti della polizia giudiziaria procedenti all'arresto: l'attribuzione dell'eccezionale potere di privare della libertà una persona si spiega proprio in ragione di tale situazione idonea a suffragare la sicura previsione dell'accertamento giudiziario della colpevolezza (da queste premesse, la Corte ha rigettato il ricorso del pubblico ministero avverso il provvedimento del giudice che aveva escluso la quasi flagranza, in una vicenda in cui la polizia giudiziaria aveva proceduto all'arresto per il reato di lesioni personali aggravate dall'uso di un coltello dopo alcune ore dalla commissione del reato ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese dalla vittima e dalle persone informate dei fatti nonché degli esiti obiettivi delle lesioni rilevati sul corpo della persona offesa: in una situazione in cui, quindi, secondo le Sezioni unite, non poteva ricorrere l'ipotesi dell'"inseguimento" inteso nei termini di cui sopra)".*

Ebbene, alla luce delle puntualizzazioni fornite dalle Sezioni unite, risulta ormai definitivamente stabilito che la "quasi flagranza" legittimante l'arresto da parte della polizia giudiziaria è configurabile tutte le volte in cui sia possibile stabilire un particolare "nesso" tra il soggetto ed il reato che, pur superando l'immediata individuazione dell'arrestato sul luogo del reato, permetta comunque la riconduzione della persona all'illecito sulla base della continuità del controllo, anche indiretto, eseguito da coloro i quali si pongano al suo inseguimento. Tale condizione si può configurare nei casi in cui l'arresto avvenga in esito a inseguimento, ancorché protratto ma effettuato senza perdere il contatto percettivo anche indiretto con il fuggitivo, o nel caso di rinvenimento sulla persona dell'arrestato di cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima; ma non si può configurare nelle ipotesi nelle quali l'arresto avvenga in seguito ad un'attività di investigazione, sia pure di breve durata, attraverso la quale la polizia giudiziaria raccolga elementi (dalla vittima, da terzi o anche autonomamente) valutati i quali ritenga di individuare il soggetto da arrestare, il quale beninteso non sia trovato con cose che lo colleghino univocamente al reato e non presenti sulla persona segni inequivoci riconducibili alla commissione del reato da parte del medesimo.

Nella medesima prospettiva, deve ritenersi ricorrere il presupposto della "flagranza" allorché l'autore del reato sia stato "trattenuto" immediatamente dopo il fatto da un privato sino all'arrivo delle forze dell'ordine che poi procedono materialmente all'arresto, giacché in tale ipotesi, in linea con le puntualizzazioni fornite dalle Sezioni unite, non vi è soluzione di continuità tra il fatto, il trattenimento del soggetto da parte di terzi, l'immediato arrivo degli operanti e l'arresto da questi autonomamente e legittimamente eseguito (cfr. Sezione IV, 24 febbraio 2016, Proc. Rep. Trib. Rimini in proc. Mhedby).

Nello stesso senso, Sezione IV, 5 aprile 2016- 22 aprile 2016 n. 17015, Proc. Rep. Trib. Savona in proc. Santi, ha ribadito, per quanto interessa, che la "quasi flagranza" non si può configurare nelle



ipotesi nelle quali l'arresto avvenga in seguito ad un'attività di investigazione, sia pure di breve durata, attraverso la quale la polizia giudiziaria raccolga elementi (dalla vittima, da terzi o anche autonomamente) valutati i quali ritenga di individuare il soggetto da arrestare, il quale beninteso non sia trovato con cose che lo colleghino univocamente al reato e non presenti sulla persona segni inequivoci riconducibili alla commissione del reato da parte del medesimo (da queste premesse, la Corte ha rigettato il ricorso del procuratore della Repubblica avverso il provvedimento con cui il giudice non aveva convalidato, per carenza della "quasi flagranza", l'arresto eseguito per il reato di fuga e omissione di soccorso di cui all'articolo 189, commi 6 e 7, del codice della strada: il giudice, infatti, aveva apprezzato che l'arrestata era stata fermata, dopo l'incidente, non già all'esito di inseguimento della polizia giudiziaria o della persona offesa o di altri, ma mentre si trovava in ospedale, in un momento successivo all'individuazione del veicolo che aveva cagionato l'incidente, e sulla base delle dichiarazioni dalla medesima rese alla polizia giudiziaria). Cfr. ancora Sezione II, 11 marzo 2016- 24 marzo 2016 n. 12492, Proc. Rep. Trib. Lodi in proc. Ktaita ed altro; Sezione I, 2 dicembre 2015- 23 maggio 2016 n. 21198, Otay.

In definitiva è a questi principi che va data adesione .

Per l'effetto, la p.g. che intendesse procedere ad arresto in "quasi flagranza" nelle suddette situazioni deve motivare le ragioni della considerata sussistenza di tale stato, dovendosi però escludere che a tal fine possa ritenersi sussistente la "quasi flagranza" nell'ipotesi in cui l'inseguimento dell'indagato da parte della polizia giudiziaria sia stato iniziato per effetto e solo dopo l'acquisizione di informazioni da parte di terzi, dovendosi in tal caso escludere che gli organi di polizia giudiziaria abbiano avuto diretta percezione del reato.

In tali casi non si può procedere all'arresto e si eviti di procedervi per non obbligare il PM di turno a provvedere ex articolo 389 del Cpp.

Bologna, 22 giugno 2017

IL PROCURATORE DISTRETTUALE

Giuseppe Amato

